

## BGE 8 I 83

Bundesgericht (BGE), 1882-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_8\\_I\\_83](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_8_I_83)

FR: ATF 8 I 83

IT: DTF 8 I 83

### Volltext

82 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. HI. Abschnitt. Kantonsverfassungen. mann bur~ bie  
aufgefoc)tenen ~lufittll~men gar ni~t ,-,erfÜgt worben ift, unb uon einem merftofie gegen  
~d. 61 ber }Bunbeg" ,-,erfassung enbn~, wel~er ja expressis verbis blo{S uon ber  
merv~f~tung ber stantone aU mon~tedung re~t~fräftiger, in einem anbern stanton geräffter,  
(\ti\ilud~eife ~aubdt, fann uo1- lenbg gar feine ffieDe fein. 'wag bagegen bie }Bef~werbe  
wegen metleßung ber ~JUeDcdaffunggft~eit anbelangt, fo wäre bie- ret6e, gemäu ~rt. 59  
.Biff. 5 l:d }Bunbeggefese~ über Drga- nifation Der munbe~re~t{Svf!ege jebenfan~ ni~t  
beim munbeg. geri~te, fonbern beim }Bunbe~rat~e anaubringen, unb ift übrtgenß f~wer  
ein3ufe~en, inwiefern in ber merweigerung ber @ntlaffung einer ~erfon aug bem  
}Bürgerre~t~uerbanbe eineg stantong eine metleßung beg ffied)te{S ber freien  
~Hebet!affung Hegen fonte. Ueber~auvt tft aU 6emerfen, ban über bie mefugnin 3um mer"  
3i~t auf ein lantotllleg ober @emeinbebürgerre~t, fofern ni~t ~amit aud) auf baß  
fd)wei3erid)e mürgerred)t \)er3id)tet wirb, weber bie }BunDe~uerfassung unb  
}Bunbe~gefesgebtng morfd)rirten ent~alten, nod) Darüber für ben ltanton ~mbwalben  
burd) bie tan· tonale merfassung }Befimmung getroffen fft, fo ban \)oneiner .mer-  
fassung{Suerleßung in casu überan uid)t gefvrod)en werben fann. 4. 'wenn enblid) bie  
}Befd)werbe aud) uod) barauf begrünbet wirb, ban bie angefo)tenen ~d)rufina~men einen  
@ingtiff in Die ~ou\eränetät be{S stanton~ .Bug ent~a{ten, fO tann Darauf fd)on Den~alb  
nid)tg ankommen, weil, wie bereit{S in @rwligung 1 ~eruorge~oben, ber stanton .Bug  
feinerfeit{S gar nid)t al{S ~ar,,' tei aufgetreten ift. 5. ~ie >8efd)werbe erfd)eint arß eine  
mut~wmige unb eß nd)tfedigt ~d) ba~er, Dem }Bürgettat~e uon (\t~am in ~nwen· bung beß  
~rt. 62 beß munbeßgefeseß fiber Drganffation ber munbe~red)tßV~ege bie }BeAa~lung  
einer G.ietid)tßge6ü~r auf AU' legen, um fo me~r, illß betfelbe ~d) offenbar in bierer ~ad)e  
3U 'wa~rne~mng rti\lilter 3nteteffen mtnbeftenl3 6weifel~after ~tt ~erbeigelaffen ~at.  
~emna:cr, ~at baß }Bunbeßgetid)t etfannt: l)er 9lefurß wirb all3 unbegtünbet abgewiefen.  
Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.  
Traites de la Suisse avec l'etranger. Auslieferung. - Extradition. Vertrag mit Italien vom 22.  
Juli 1868. Traite avec l'Italie du 22 juillet 1868. i6. Sentenza deU'11 marzo 1882 nella causa  
Montanari. A. Sotto Ja data del 27 ultimo scorso gennaio il giudice istruttore presso il R.  
Tribunale civile e correzionale di Va- rese ordinava, all' appoggio degli articoli 247, 25:t,  
97 J 522 e 534 deI codice penale italiano, Ia cattura del nominato « Montanari Pasquale  
deJli furono Giovanni e Martini Mad- » dalena, d' anni 28, nato a Mordano (Bologna) e  
residente » aStabio (Svizzera), come imputato di contrabbando e ri. » bellione a mano  
armata con mancato omicidio, per ave re : }) iO importato nei R. Stati neUa notte deI 2 al 3  
gennaio » i882, armato di revolver, una briccola di tabacco estero » in peso di chilog. i6,500  
; 2° neHa localita detta della Noce » in territorio di GaggioIo, circa alle 2 antim. deI giorno  
) } 3 stesso gennaio, opposto resistenza a mano armata di re- » volver alJa guardia di  
finanza Orlandi Giuseppe, ehe 10 » fermava, per impedirgli l'adempimento dei propri

doveri, » e contemporaneamente, col deliberato proposito di togliere » di vita la guardia stessa, esploso contro Ja medesima tre » colpi dell'arma suddetta, ehe per causa indipendente dalJa » sua volonta non ebbero a colpirla. »

84 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. B. Proeedutosi dappoi, per eura deI eommissario di go- verno in Mendrisio, nel giorno 6 dei sllccessivo febbraio e sopra richiesta deHo stesso magistrato inquirente di Varese, all'arresto del prevenuto Montanari', la sezione d'aeusadella R. Corte d'appello in Milano diehiarava, con ordinanza dei 1.5 detto mese - « opinare essere il easo d'invoeare dal go- » verno svizzero la estradizione di esso Montanari e Ja eon- » seguente sua consegna alle autorità italiane. » C. Mediante sua Nota del 27 stesso febbraio Ia R. lega- zione italiana a Berna trasmette al presidente della Confede- razione il mandato di cattura surriferito e presentavagli in- sierne, con espresso riferimento al trattato di estradizione attualmente in vigore fra i due Stati, la formale istanza di consegna dell'imputato aHa forza pubblica del regno. D. Comunicatosi nel frattempo il tenore deI mandato di cattura al Montanari, 10 s'interpellava - « se intendesse di » fare opposizione 0 meno aHa sua estradizione alle autorità » italiane, » - al che rispondeva egli in senso affermativo, adducendo - a suffragio della sua domanda « di essere pro- seloHo dall' arresto }) e sotto riserva di ricorrere eventual- mente al Tribunale federale - i seguenti motivi : « 1. 0 Im- » pugnarsi formalmente la verità dei faUi accennati nel man- » dato di eattura; 2° non eSlstere in atti aleuna domanda 1) regolare d' estradizione, Ia quale, al easo, avrebbe dovuto » esse re fatta in via diplomatica; 3° riservarsi tutte le ecce- » zioni ehe si potranno desumere dalla domanda di estradi- » zione fatta in via diplomatica, quando gli verra comunicata; » 4° non eontemplare il Trattato italo-svizzero co me titolo di » estradizione il mancato omicidio, ne tanto meno il contrab- » bando, m~ soltanto l'omieidio consumato ~art. 2, al. 1.°); » 5° essere I Trattati disposizioni d'interpretazione restrittiva » ehe non possono applicarsi oltre i casi espressamente e » tassativamente contemplati; 6° emergere dal eonfronto con }) altri Trattati di estradizione ehe sotto l'indicazionc - omi- » cidio - non si comprende ne il tentato, ne il maneato, }) perche quando questi eostituiseono titolo di estradizione » vennern specificatamente enumerati, mentre inveee nel Auslieferung. N° 16. 85 » Trattato tra la Svizzera e l'Italia non e faUo verun cenno » di simil clausola sul tentativo 0 l'aUenlalo. » E. Trasmettendo quindi a questa Corte, il rotolo degli atti, a sensi dell' art. 58 della legge sull' organizzazione giudiziaria federale, il Consiglio federale osservava ehe- {( sebbene il Trattato svizzero-italiano del 22 luglio 1868 non » contenga difatti nessuna esplicita allusione ai tentativi di » reati, l'extradizione fu tuttavia anehe in riguardo a que- I) st' essi per costante pratica vicendevolmente accordata; » trovare siffatto procedimento Ia sua giustifieazione e in » quanta sta consegnato nell' ultimo capoverso deli' art. 2 di }) detto Trattato, giusta il quale l'extradizione dev'essere ac- ») eonsentita eziandio per le associazioni di malfattori e per » ogni altra sorta di complicita 0 compartecipazione alle ac- » cennate infrazioni, e nella circostanza ehe del tentativo e ». fatto cenno espresso in tutti gli altri trattati di estradizione » della Svizzera coII' estero, e finalmente nel pubblico inte- }) resse. }) Premessi in diritto i seguenti ragionamenti : 1.0 Giusta l'art. 5g della legge 27 giugno 1.874 sulla orga- njzzazione giudiziaria federale, il Tribunale federaJe giudica sulle domande di estradizione avanzate invirtu dei relativi Trattati vigenti, in quanta ne sia contestata l'applicabilita. n detenuto Montanari ha contestato, in concreto caso, l'appli- cabilita del ,Trattato italo -svizzero, tuttora in vigore, del 22 luglio 1868, in forza deI quale la R. legazione italiana ha richiesto la di lui estradizione; il Tribunale federaJe e quindi chiamato senza piu a giudicare sulla fatta istanza, e deve a quest'uopo, semplicemente esaminare - se

siano 0 non siano attendibili le eccezioni contro la medesima formulate. 2° Di codiJste eccezioni riflettono le une la forma dell'a- vanzata domanda di estradizione, mentre invece le altre avrebbero per obbiettivo Ja illazione - non appartenere i reatiascritti ad imputata opera dei ricorrente aHa categoria di quelli nel Trattato di cui si tratta enumerati. 3° Non reggono peri> le prime per la ragione che la richie- sta presentata dalla R. Jegazione si appaJesa indubbiamente

86 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. conforme ai prescritti dell'art. 9 del Trattato in querela, es- sendo che la medesima sia stata indirizzata <{ in via diploma- tica » dal Governo italiano al Consiglio federale e vada eor- redata di un « ordine d'arresto, indicante le disposizioni » penali applicabili ai faUi contro eui e mossa azione » e im- plicitamente eziandio la natura e gravita di questi fattL Che se anche non figurano in atti (siccome vorrebbe l'ultimo ca- poverso di detto art. 9) « i connotati delJ'individuo reclamato, )) ne altre indicazioni atte a constatarne l'identita, )) quest'essa non fu però guari ne dal Montanari - cui si rese a suo tempo ostensibile il mandato di cattura - ne da aHri, che ne avesse il diritto, contestata. 40 E non reggono neppure le eccezioni desunte dall' as- serto materiale inapplicabilita del Trattato, in quanta le me- desime all' accusa per mancato omicidio si riferiscono. Ben e vero che nelle disposizioni del Trattato in discorso non e fatta nessuna esplicita allusione ai tentativi di erimini 0 de- litti, ma e vero altresì che - tanto a sensi delle legislazioni penali itaJiana e tieinese, quanta a termini della giurispru- denza di questa Corte (vedi la sentenza dell'8 gennaio 1880 neUa causa Keller a pag. 209 della Raccolta ufficiale, vol. VI), Ja qualifieazione di un reato abbraccia il reato consumato non solo, sibbene anche il.« tentato, » questo ultimo non rive- stendo invero i caratteri costitutivi di un delitto per se mede- simo sussistente, e sta inoltre il rimarco fatto (Iett. E della fattispecie) dal Consiglio federale, che eioe l'extradizione fu del continuo anche in riguardo ai tentativi, per costante pra- tica e vicendevolmente dai due Governi aceconsentita. 50 Fondata e per converso l' opposizione del ricorrente in quella parte che ha per oggetto gli altri due reati ond'e pre- venuto, il contrabbando cioe e la ribellione a mano armata, avvegnaccM ne l'uno ne l'altra non trovino nessun riscontro in quelle infrazioni alle leggi penali, che figurino nel prima cap0'lerso dell' art. 2 del Trattato enumerate e per le quali soltanto l' extradizione vuol essere aecondata. Riguardo ad amendue codesti reati riesce dunque applicabile l'art. 3 di esso Trattato, a tenor del quale « l'individuo estradato non Auslieferung. N° 16. 87 otrit esse re fatto oggetto di azione penal.e od eS, sere co~?an ~ato per qualsiasi altra infrazione antenore an estradlzlOne e non compresa nel Trattato. )) Conseguentemente, Il Tribunale federale pronuncia: L'extradizione del nominato Montanari Pasquale e aCCOf- data.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.